

L 2104 YS 1 05

° 0 °

CONTRATTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA, NOTTURNA E CAMPESTRE DI MODENA E PROVINCIA -

Modena, oggi 29 Settembre 1959 nella sede dell'Associazione Commercianti in Modena, Via Emilia 75

tra

i Signori SORO Cav. GIORGIO, CRISTONI SEVERINO E COLLI IGINO, titolari i primi due dell'Istituto Prov. Le di Vigilanza Privata, diurna, notturna e campestre di Modena, con sede in Via Canalino n° 5 ed il terzo dell'Istituto di Vigilanza Privata, Diurna e notturna e campestre di Modena e provincia con sede in Viale Crispi n° 14, con l'assistenza del Cav. Uff. Dante Rebuttini, Funzionario dell'Associazione Commercianti e dell'avv. Alberto Picchioni

e

i Signori Baldini dr. Gianfranco della C.I.S.L. Modena e Gian Carlo Dotti della U.I.L. in rappresentanza dei dipendenti dei due sopra citati Istituti di Vigilanza Privata, è stato stipulato il seguente:

CONTRATTO DI LAVORO

Art. 1

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli Istituti di Vigilanza privata, diurna, notturna e campestre di Modena e provincia e sostituisce ad ogni effetto ogni precedente contratto ed accordo.

Art. 2

L'assunzione in servizio avviene di norma previo N.O. dell'Autorità di P.S. ed è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) carta di identità o documento equipollente;
- b) tessera di iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato generale del Casellario Giudiziale;
- e) certificato dei carichi pendenti;
- f) certificato di cittadinanza italiana;
- g) titolo di studio;
- h) congedo militare;
- i) altri eventuali certificati o attestazioni di lavoro o servizio nonchè quei documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul

Art. 3

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro rilascerà al Vigile un documento scritto in duplice copia dal quale dovranno risultare:

- a) data di assunzione;
- b) durata del periodo di prova;
- c) entità del salario.

La guardia dovrà ritornare al datore di lavoro copia firmata del documento prodotto.

Art. 4

La guardia assunta in servizio potrà venir assoggettata ad un periodo di prova della durata massima di 4 (quattro) mesi durante i quali sarà reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso nè indennità, competendo al lavoratore solo il pagamento delle giornate di servizio prestato e da corrispondersi in base alla retribuzione p[er]tuita.

Al termine del periodo di prova, se non sopravverranno il licenziamento o le dimissioni, la guardia si intenderà confermata ed in tal caso detto periodo sarà computato agli effetti della determinazione della anzianità di servizio.

Art. 5

Il salario verrà corrisposto in busta paga sulla quale dovrà essere chiaramente specificato il periodo al quale si riferisce, l'importo e la misura delle eventuali ore straordinarie e ritenute, con distinta specificazione nonché tutti gli altri elementi che formano la somma globale contenuta nella busta stessa.

Eventuali reclami sulla non rispondenza tra la somma indicata e quella contenuta nella busta paga nonché sulla validità della moneta dovranno essere avanzati all'atto della consegna.

Il salario dovrà venir corrisposto entro il giorno 4 (quattro) del mese successivo a quello cui si riferisce.

Art. 6

L'armamento e la bicicletta sono a completo carico della Guardia; la divisa, completa di mantello, verrà fornita dal datore di lavoro dietro pagamento mensile.

A compenso delle spese sostenute dal lavoratore per la divisa e per

3.

Alle guardie addette al " cambio turno " che, per esigenze di servizio saranno comandate a prestare la loro opera in uno o più Comuni diversi da quello nel quale prestano normalmente l'attività, sarà dovuta una indennità forfettaria mensile, in aggiunta alla normale retribuzione, di L.2.000.= (duemila).

Art. 7

E' in facoltà del datore di lavoro, in caso di gravi e comprovate ragioni personali o familiari della Guardia, di concedere, a richiesta e determinandone la durata, permessi o congedi che verranno detratti dalle ferie o dai riposi settimanali.

Art. 8

Compete al lavoratore un periodo di ferie fissato come segue:

- a) dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 7° compiuto, giorni 12;
- b) dal 7° anno di servizio compiuto fino al 15° compiuto, giorni 15;
- c) dal quindicesimo anno di servizio compiuto in poi, giorni 18.

Durante il periodo di ferie decorrano a favore del lavoratore le retribuzioni fisse normalmente corrisposte; compatibilmente con le esigenze delle aziende è in facoltà del datore di lavoro stabilire le ferie da maggio ad ottobre, con frazionamento massimo in due periodi ed inizio non di domenica nè in giorno festivo nè in quelli precedenti, ad eccezione dei turni iniziatisi il 1° e il 16 di ogni mese.

In caso di licenziamento e di dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti saranno i mesi di servizio prestato durante l'anno, anche nel caso di licenziamento in tronco per motivi disciplinari, salvo che i fatti che ne avranno dato origine non si siano verificati prima della maturazione del diritto.

Il datore di lavoro potrà richiamare, per ragioni di servizio il lavoratore dalle ferie prima del loro compimento; resterà in tal caso il diritto al completamento in epoca successiva e quello al rimborso delle spese vive provocate sia dall'anticipato ritorno che dall'eventuale viaggio che ne fosse conseguito.

Art. 9

La retribuzione mensile è fissata in globali Lire 26.100 per le guardie che prestano servizio nella città di Modena ed in lire 25.400 per quelle che prestano servizio in provincia; detto salario verrà corrisposto per un orario giornaliero di 5 ore nella media annuale; ogni ora di lavoro in più delle 5 e sino all'ottava ora compresa verrà retribuita nella misura di lire 168.=; le ore eccedenti le otto verranno considerate straordinarie e retribuite nella misura citata di L.168 maggiorata del 20% se nei giorni feriali e del 30% se festivi.

Per il personale addetto a servizi di vigilanza fissa per un solo abbonato o gruppo di abbonati, non comportante opera di perlustrazione promiscua con trascuramenti in varie zone ma pertinente singoli stabilimenti, fabbricati o aziende, la retribuzione verrà totalmente commisurata al salario orario di L.168.= per tutte le ore di servizio giornaliero e sino all'ottava ora compresa; detta retribuzione non dovrà comunque essere inferiore alle lire 26.100.= per la città e 25.400 per la provincia.

Le retribuzioni di cui sopra sono conglobate e comprensive quindi della indennità di contingenza a tutto il 31/12/1959.

A decorrere dal 1.1.1960 le retribuzioni di cui sopra subiranno le variazioni derivanti da aumenti o diminuzioni della contingenza (scala mobile).

Il valore del punto viene fissato in L.1,90 oraria.

Art. 10

Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di ore 24 consecutive; detto riposo potrà, se non goduto nel corso della settimana per ragioni eccezionali o di forza maggiore (come malattie, servizi speciali ecc.) venire recuperato non appena le esigenze del servizio lo permetteranno.

Le festività nazionali, infrasettimanali e le relative retribuzioni sono quelle stabilite dalla legge; esse sono:

- 1) il primo giorno dell'anno;
- 2) il giorno dell'Epifania;
- 3) il 19 marzo - festa di S. Giuseppe;
- 4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

5.

- 5) il giorno dell'Ascensione;
- 6) il giorno del Corpus Domini;
- 7) 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo;
- 8) 15 agosto - festa dell'Assunzione;
- 9) 1° novembre: Ognissanti;
- 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 11) 25 dicembre - Natale;
- 12) la solennità del Patrono del luogo;
- 13) 26 dicembre - S. Stefano;
- 14) 1° maggio;
- 15) 2 Giugno;
- 16) 4 novembre;
- 17) 25 aprile.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di cui sopra dovranno essere retribuite col salario maggiorato del 30%.

Art. 11

Il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere i dipendenti presso gli Istituti assicurativi e previdenziali (INAM - INPS - INAIL) alle cui norme ci si richiama per gli eventuali trattamenti di malattia o infortunio.

Art. 12

La chiamata o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro ed il periodo relativo verrà computato a tutti gli effetti ai fini della anzianità di servizio della Guardia.

Art. 13

Per l'anzianità di servizio maturata a datore dal 1° luglio 1958 il lavoratore avrà diritto a cinque scatti triennali, ognuno nella misura del 4% da computarsi sulla retribuzione in vigore al momento della maturazione dei singoli scatti.

Art. 14

Il personale dipendente dall'Istituto deve tenere un contegno rispettoso verso i dirigenti dell'Istituto stesso, i superiori, i colleghi e la clientela, dando esempio di ordine, disciplina, correttezza e laboriosità. I dirigenti dell'Istituto useranno da parte loro verso

i dipendenti, indistintamente, la considerazione ed il trattamento che essi meritano quali collaboratori del buon andamento dell'Istituto stesso.

Ogni Guardia dovrà presentarsi al lavoro puntualmente e dovrà osservare scrupolosamente la decenza e l'igiene della persona e del vestiario; dovrà rispettare ogni norma per regolare il servizio che potrà essere emanata dall'Istituto, in quanto non contrasti col presente contratto; una copia di tali norme dovrà essere affissa nei locali dell'Istituto.

Le Guardie dovranno sorvegliare la zona a loro assegnata, in ogni giro di perlustrazione e specialmente nel primo dovranno assicurarsi della perfetta chiusura dei negozi, magazzini e case, visitando internamente quei locali il cui portone fosse aperto ed informare in tal caso il proprietario se facilmente reperibile oppure il capo della zona che provvederà a seconda del caso.

La Guardia che trovasse una persona in flagranza di furto o nella consumazione di qualsiasi altro reato, dovrà provvedere al di lui fermo e consegna immediata all'arma dei carabinieri o dell'Ufficio di P.S. più vicino.

Il compito della Guardia adibita alla campagna è quello di fare attiva e diligente sorveglianza alla zona affidata onde prevenire o reprimere eventuali vandalismi alle ville, cascinali, giardini, campi, onde evitare tagli ed asportazione di piante, fieno e di qualsiasi altro prodotto del suolo. Qualora la guardia nei giri di vigilanza constatasse tentativi di furto e di qualsiasi altro reato, dovrà, appena cessato il servizio, informare il superiore diretto, che a sua volta e senza indugio ne darà notizia all'arma dei Carabinieri ed all'Ufficio di P.S. competenti per territorio.

Le Guardie sono obbligate a prestare man forte agli agenti di P.S. ed ai Carabinieri, e devono quindi mantenere con essi i migliori rapporti.

I graduati sono responsabili del servizio e della disciplina nella zona loro affidata; debbono astenersi dal commettere ingiustizie o soprusi verso gli inferiori, dando a questi l'esempio di puntualità, esattezza e sollecitudine per tutto il servizio; inoltre dovranno curare continuamente la ricerca di nuovi abbonati. La direzione, oc-

correndo, provvederà alla produzione, mandando persone di sua fiducia in tutti i comuni appartenenti all'Istituto.

E' rigorosamente proibito alle guardie portare armi senza la prescritta licenza di polizia.

Art. 15

Le assenze non giustificate entro le 48 ore dal loro inizio (salvo giustificati casi di impedimento) sono passibili delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 16; prolungandosi l'assenza arbitraria oltre i 3 giorni lavorativi, il prestatore d'opera sarà considerato dimissionario.

Art. 16

Le mancanze disciplinari compiute dalle guardie possono essere punite, secondo la gravità, dall'Istituto (previa contestazione) con le seguenti sanzioni:

- a) censura verbale o scritta;
- b) multa che in nessun caso potrà superare l'importo di due ore di retribuzione;
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di giorni 2 (due);
- d) licenziamento in tronco, con esclusione di qualsiasi preavviso o indennità.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni disciplinari si avrà norma dal regolamento approvato dalle Autorità di P.S.

Art. 17

Il licenziamento o le dimissioni della guardia che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in ogni tempo e con un preavviso scritto di giorni 15 in mancanza del quale è dovuto da ambo le parti, una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Detto periodo sarà comunque valevole ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Art. 18

Oltre al preavviso di cui all'art. 17 che precede, il lavoratore che abbia compiuto più di un anno di ininterrotto servizio avrà diritto,

in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ed una indennità corrispondente a 12 giorni dell'ultimo salario, per ogni anno di servizio prestato.

In caso invece di dimissioni spetterà al lavoratore una indennità pari al 50% di quella di cui sopra dopo il compimento del secondo anno di servizio e sino al 10° compreso; del 75% tra il 10° ed il 15° e completa, come pel licenziamento, oltre il 15° anno compiuto.

Art. 19

Ai graduati verrà corrisposta una indennità di grado di L.1.000.= mensili per i Marescialli; 800 per i Brigadieri e 600 per gli Appuntati.

Art. 20

La gratifica natalizia deve essere corrisposta in base alle disposizioni vigenti per tutte le categorie dei lavoratori del commercio.

Art. 21

Il presente contratto verrà integrato, per quanto possibile, con le norme corrispondenti di quelle delle aziende commerciali, tenendo conto delle caratteristiche e necessità particolari del tipo di azienda.

Art. 22

Il presente contratto ha la validità di due anni a far tempo dal 1° Gennaio 1960 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sopravverrà disdetta per iscritto e da darsi entro tre mesi dalla scadenza.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto.

NORMA TRANSITORIA

A tutti i lavoratori addetti al servizio di perlustrazione gli Istituti corrisponderanno entro il mese di maggio la somma una tantum di Lire 3.500.= (tremilacinquecento).

Letto, approvato e sottoscritto.

Coeli 7 ius

Capo

R. B. B. B. B.

Am. Ballin

Giorgio Loto

Giuseppe Dotta